**COMUNE DI NERVIANO**
*(Città Metropolitana di Milano)*

**AREA V – Servizio Gestione Lavori Pubblici, Patrimonio e Reti**
*P.zza Manzoni, 14 – 20014 –*
*Tel. 0331.43891 – C.F./P.IVA 00864790159*
*www.comune.nerviano.mi.it*

# Disciplinare di Incarico Professionale

**Oggetto:** **DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ DEI LAVORI, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

**LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO LEONARDO DA VINCI – LOTTO 1**

**CUP: I33C24007970004**
**CIG: _____**

**Nerviano, Luglio 2026**

**ART.1 – IL COMMITTENTE**
Arch. Francesca Ughi nata a Napoli il 22/01/1972 in qualità di Responsabile dell'Area Servizi Tecnici V del Comune di Nerviano domiciliato per la carica presso la Sede Comunale, il quale interviene nel presente atto esclusivamente per nome e per conto del Comune di Nerviano – P.zza Manzoni n. 14, 20014 Nerviano (MI).

**ART. 2 - PROFESSIONISTA INCARICATO**
Il sottoscritto _____ con studio e sede a _____ in Via _____ C.F. _____ P.I. _____ iscritto all'Albo Professionale di della Provincia di_____ al n._____, n.tel_____ email_____ pec_____

**ART. 3 – OGGETTO DELL'INCARICO**
L'Amministrazione Comunale di Nerviano affida al soggetto sopra indicato le seguenti attività:

a) **Direzione dei Lavori**

b) **Contabilità dei Lavori**

c) **Certificato di regolare esecuzione**

per i LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO LEONARDO DA VINCI – LOTTO 1

Le modalità di espletamento del servizio, oltre che conformi alle prescrizioni del D.Lgs. 36/23, del D.Lgs.209/24, per quanto in vigore ed alle norme regolamentari vigenti in materia di esecuzione di lavori pubblici, dovranno essere coerenti con la normativa vigente e con le indicazioni tecniche procedurali impartite dal responsabile del progetto.

Le modalità di esecuzione dell'incarico, dovranno essere conformi alle prescrizioni D.lgs. 36/ 2023 e del D.Lgs.209/24 per quanto in vigore in materia di esecuzione di lavori pubblici, dovranno essere coerenti con la normativa vigente e con le indicazioni tecniche procedurali impartite dal responsabile del procedimento.

Il Soggetto incaricato, indipendentemente dalla sua forma giuridica, nel prosieguo del presente disciplinare sarà chiamato "professionista" o "progettista" o "tecnico".

L'Amministrazione resta estranea ad ogni e qualsiasi rapporto che i professionisti abbiano o possano stabilire nei loro propri riguardi, salvi i diritti ad essa spettanti per la solidarietà dell'incarico.

Il Professionista sopra indicato riceve espressamente il mandato, a nome e per conto di tutti, di svolgere trattative, concludere accordi, ricevere disposizioni, firmare atti, ecc., considerato per dato e fermo quanto egli farà senza bisogno di ratificare, ma salvo, sempre ove occorra, la prescritta approvazione dell'Amministrazione.

**ART. 4 - OBBLIGHI LEGALI - COPERTURE ASSICURATIVE**

Il Professionista è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile, nonché della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in materia correlata

all'oggetto dell'incarico.

Resta a suo carico ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi dell'Amministrazione; è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse secondo le indicazioni impartite dall'Amministrazione medesima, per conto della quale riceve istruzioni circa la compilazione del progetto dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico od eventuale diverso Responsabile Unico del Progetto i quali attuano gli indirizzi espressi dagli Amministratori.

Il Professionista pertanto resta obbligato oltre al rispetto generale della normativa nazionale e regionale in materia di opere pubbliche, ed in particolare il D.Lgs 36/2023 Nuovo codice dei contratti e D.Lgs.209/24 per quanto in essi contenuti, nonché di tutte le norme necessarie all'espletamento dell'incarico.

Il professionista deve essere munito di una **polizza di responsabilità civile professionale** per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per un Massimale non inferiore al **10% dell'importo dei lavori**, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Tale polizza copre la responsabilità professionale del DIRETTORE DEI LAVORI esterno per i rischi derivanti da errori od omissioni nell'attività di direzione dei lavori, nella redazione dei documenti contabili e dei collaudi e, che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.
**Il Professionista si impegna a produrre, prima dell'avvio delle attività oggetto del presente incarico, apposita appendice o attestazione della compagnia assicurativa dalla quale risulti l'espresso riferimento ai lavori e alle prestazioni professionali affidati con il presente incarico, con massimale adeguato all'entità dell'opera.**

**ART. 5 – MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELL' INCARICO**

Le attività professionali oggetto del presente incarico sono regolate, oltre che da quanto esposto nel presente disciplinare, dall'osservanza delle norme vigenti in particolare del "Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., (d'ora in poi denominato Codice dei contratti), del D.P.R.207/2010 (d'ora in poi denominato Regolamento) per la parte ancora in vigore, del Decreto 19 aprile 2000, n. 145 "Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici" (d'ora in poi Capitolato Generale) per la parte ancora in vigore, del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare dell'11 gennaio 2017 "Adozione dei criteri minimi per gli arredi per interni, per l'edilizia e per prodotti tessili" nonché alle norme tecniche prescritte da decreti e circolari specificamente in materia di opere oggetto della presente, per progettazione e direzione, contabilità e collaudo, in particolare al D.P.R. n. 137 del 7.8.2012 riguardante il "Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'art. 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148" e al "Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale" pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 13 del 15 luglio 2013.

Ai sensi dell'art. 3 di tale ultimo Regolamento citato, il professionista dichiara di essere in possesso di CFP (crediti formativi professionali).

**5.1 DIREZIONE DEI LAVORI E CONTABILITÀ DEI LAVORI**

L' incarico comprende:

1. direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione;
2. liquidazione rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile;
3. controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione;
4. coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori
5. contabilità dei lavori a corpo;

**5.1.1 Disposizioni generali in materia di direzione dei lavori**

Il Direttore dei Lavori, prima dell'inizio dei lavori, provvede alla nomina di almeno un Direttore Operativo in possesso di titolo di studio adeguato e con maturata esperienza professionale. La responsabilità giuridica nella direzione complessiva dell'esecuzione dei lavori resta in capo al Direttore dei Lavori. Il Direttore Operativo, con compiti di controllo tecnico-operativo, agirà per delega e nell'ambito delle istruzioni del Direttore dei Lavori.
Il Direttore operativo è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto ed al contratto.
Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori ed interloquisce con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche ed in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti.
Al Direttore dei lavori ed all'ufficio di direzione lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal Codice, nonché:

- verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
- curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone ed aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;
- provvedere alla segnalazione al responsabile del progetto dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, dell'articolo 119 del Codice.

Il Direttore dei Lavori deve assicurare una presenza adeguata in cantiere in considerazione dell'entità e della complessità dei compiti che deve svolgere in correlazione alla difficoltà ed entità dei lavori da eseguire. Le prestazioni di direzione dei lavori e quelle ad esse accessorie devono garantire l'esecuzione in piena conformità alla progettazione esecutiva approvata dal Committente: tali prestazioni devono essere svolte in modo da evitare ogni inconveniente, riserva, contestazione, nonché da evitare ogni pregiudizio tecnico, estetico, prestazionale ed economico dell'intervento.

**Con la sottoscrizione del disciplinare il professionista si impegna a rispettare la frequenza minima di 2 sopralluoghi a settimana e comunque nelle fasi critiche del cantiere.**

Il Direttore dei Lavori ed il Direttore operativo sono tenuti ad utilizzare la diligenza richiesta dall'attività esercitata ai sensi dell'art. 1176, comma 2, del Cod. Civ. e ad osservare il canone di buona fede di cui all'art. 1375 Cod. Civ..

Il Direttore operativo dovrà garantire i compiti di cui all'art. 2 comma 2 dell'Allegato II.14 del Codice. Esso dovrà svolgere le funzioni che gli saranno espressamente affidate dal D.L., pertanto dovrà aver maturato preferibilmente una competenza trasversale nelle categorie d'opera affidate e dovrà essere presente durante le principali fasi esecutive delle lavorazioni specialistiche ad esso delegate, al fine di verificare che esse siano eseguite regolarmente e nell'osservazione delle clausole contrattuali.

### 5.1.2 Funzioni e compiti nella fase preliminare

**a. Attestazione dello stato dei luoghi**

Prima dell'avvio della procedura di scelta del contraente, il direttore dei lavori fornisce al RUP l'attestazione dello stato dei luoghi in merito:

- all'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
- all'assenza di impedimenti alla realizzabilità del progetto, sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto medesimo.

**b. La consegna dei lavori**

Il direttore dei lavori, previa disposizione del RUP, deve provvedere alla consegna dei lavori non oltre quarantacinque giorni dalla data di stipula del contratto.

Il direttore dei lavori comunica con un congruo preavviso all'esecutore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, i profili ed i disegni di progetto. All'esito delle operazioni di consegna dei lavori, il direttore dei lavori e l'esecutore sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori. Il direttore dei lavori trasmette il verbale di consegna sottoscritto dalle parti al RUP.

Qualora l'esecutore senza giustificato motivo non si presenti nel giorno fissato dal direttore dei lavori per la consegna, il Committente ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione oppure di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione.

Il direttore dei lavori è responsabile della corrispondenza tra il verbale di consegna dei lavori e l'effettivo stato dei luoghi. Il processo verbale di consegna deve essere redatto in contraddittorio con l'esecutore e deve contenere:

- le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;
- l'indicazione delle aree, dei locali, e delle condizioni di disponibilità dei mezzi d'opera per l'esecuzione dei lavori dell'esecutore, nonché l'ubicazione e la capacità delle cave e delle discariche concesse o comunque a disposizione dell'esecutore stesso;
- la dichiarazione che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.

Il direttore dei lavori provvede alla consegna parziale dei lavori nel caso in cui il capitolato speciale d'appalto lo preveda in relazione alla natura dei lavori da eseguire ovvero nei casi di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili.

Nel caso in cui siano riscontrate differenze fra le condizioni locali ed il progetto esecutivo, non si procede alla consegna ed il direttore dei lavori ne riferisce immediatamente al RUP indicando le cause e l'importanza delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione del progetto esecutivo e delle successive verifiche, proponendo i provvedimenti da adottare.

Fermi restando i profili di responsabilità amministrativo - contabile nei confronti del Committente del direttore dei lavori per il caso di ritardo nella consegna per causa imputabile al medesimo, all'atto del conferimento sono disciplinate le conseguenze a carico dello stesso per la ritardata consegna.

### 5.1.3 Funzioni e compiti in fase di esecuzione

**a. Accettazione dei materiali**

Il direttore dei lavori esegue, oltre a quelli che può disporre autonomamente, altresì tutti i controlli e le prove previsti dalle vigenti norme nazionali ed europee, dal Piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione e dal capitolato speciale d'appalto.

Il direttore dei lavori rifiuta in qualunque tempo i materiali ed i componenti deperiti dopo l'introduzione in cantiere o che per qualsiasi causa non risultino conformi alla normativa tecnica nazionale o dell'Unione europea, alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al contratto, con obbligo per l'esecutore di rimuoverli dal cantiere e di sostituirli con altri a sue spese;

Il direttore dei lavori o l'organo di collaudo dispongono prove od analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o dal capitolato speciale d'appalto finalizzate a stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti e ritenute necessarie del Committente, con spese a carico dell'esecutore.

I materiali previsti dal progetto sono campionati e sottoposti all'approvazione del direttore dei lavori, completi delle schede tecniche di riferimento e di tutte le certificazioni in grado di giustificarne le prestazioni, con congruo anticipo rispetto alla messa in opera.

Il direttore dei lavori verifica altresì il rispetto delle norme in tema di sostenibilità ambientale, tra cui le modalità poste in atto dall'esecutore in merito al riuso di materiali di scavo e al riciclo entro lo stesso confine di cantiere.

**b. Verifica del rispetto degli obblighi dell'esecutore e del subappaltatore**

Con riferimento ai lavori affidati in subappalto, il direttore dei lavori, con l'ausilio del direttore operativo e degli ispettori di cantiere, ove nominati, svolge le seguenti funzioni:

- controlla che i subappaltatori ed i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;
- registra le contestazioni dell'esecutore sulla regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all'esecutore, determina la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;
- provvede, senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore, alla segnalazione al RUP dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, delle disposizioni di cui all'articolo 119 del Codice.

In caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento da parte dell'esecutore, il direttore dei lavori coadiuva il RUP nello svolgimento delle attività di verifica dei requisiti di capacità tecnica, ai sensi dell'articolo

104, comma 9, del Codice. Parimenti, nel caso di ricorso all'istituto del subappalto, il direttore dei lavori coadiuvail RUP nello svolgimento dell'attività di verifica dei requisiti di cui all'articolo 119, comma 4, del Codice.

Il direttore dei lavori esegue le seguenti attività di controllo:

- in caso di risoluzione contrattuale cura, su richiesta del RUP, la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna;
- fornisce indicazioni al RUP per l'irrogazione delle penali da ritardo previste nel contratto, nonché per le valutazioni inerenti la risoluzione contrattuale ai sensi dell'articolo 122, comma 4, del Codice;
- accerta che si sia data applicazione alla normativa vigente in merito al deposito dei progetti strutturali delle costruzioni e che sia stata rilasciata la necessaria autorizzazione in caso di interventi ricadenti in zone soggette a rischio sismico;
- determina in contraddittorio con l'esecutore i nuovi prezzi delle lavorazioni e dei materiali non previsti dal contratto, nel rispetto della procedura di cui all'Allegato II.14 del Codice e all'articolo 8, commi 5 e 6 del Decreto del MIT del 7 marzo 2018, n. 49;
- redige apposita relazione laddove avvengano sinistri alle persone o danni alla proprietà nel corso dell'esecuzione di lavori e adotta i provvedimenti idonei a ridurre per la stazione appaltante le conseguenze dannose, con le modalità descritte nell'Allegato II.14 del Codice e all'articolo 11 del succitato Decreto del MIT del 7 marzo 2018, n. 49;
- redige processo verbale alla presenza dell'esecutore dei danni cagionati da forza maggiore, al fine di accertare:
    - lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
    - le cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
    - l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
    - l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
    - l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

Il direttore dei lavori pone in atto tutti i controlli individuati dal Piano d'Azione Nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione con riferimento alle specifiche attività di verifica da attuarsi durante la fase esecutiva dell'opera.

Nel corso delle lavorazioni di cantiere più strategiche, più critiche, più delicate e/o comportanti rischi particolari per la sicurezza dei lavoratori e/o rischi da interferenza non eliminabili - sia in orario giornaliero che notturno - con particolare riferimento a quanto indicato nel D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (anche in riferimento all'allegato XI ed all'Art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.), l'ufficio di Direzione dei Lavori ed il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione dovranno garantire una presenza continuativa e costante, nei luoghi interessati dalle attività indicate, (tramite le figure specialistiche, componenti l'ufficio di Direzione Lavori, specificamente, interessate alle attività da dirigere, condurre, sovrintendere, coordinare, sorvegliare, vigilare), fino al loro completo compimento ed esecuzione in sicurezza e fino al ripristino delle normali condizioni di sicurezza e funzionalità dei luoghi e degli impianti oggetto, od interessati dall'intervento.

Eventuali comunicazioni con carattere d'urgenza, dovranno essere tempestivamente trasmesse anche via posta elettronica e con verifica della conferma di ricezione alle persone di riferimento individuate dalla Stazione Appaltante a seconda delle criticità rilevate.

**c. Modifiche, variazioni e varianti contrattuali**

Il direttore dei lavori fornisce al RUP l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 120 del Codice. Con riferimento ai casi indicati dall'articolo 120, comma 1, lettera c) del Codice, il direttore dei lavori descrive la situazione di fatto ai fini dell'accertamento da parte del RUP della sua non imputabilità alla stazione appaltante, della sua non prevedibilità al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori e delle ragioni per cui si rende necessaria la variazione.

Il direttore dei lavori propone al RUP le modifiche, nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione e relative perizie di variante, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al RUP, nei casie alle condizioni previste dall'articolo 120 del Codice. Il direttore dei lavori risponde delle conseguenze derivanti dall'aver ordinato o lasciato eseguire modifiche od addizioni al progetto senza averne ottenuto regolare autorizzazione, sempreché non derivino da interventi volti ad evitare danni gravi a persone o cose od a beni soggetti alla legislazione in materia di beni culturali ed ambientali o comunque di proprietà delle stazioni appaltanti.

In caso di modifiche al progetto non disposte dal direttore dei lavori, quest'ultimo fornisce all'esecutore le disposizioni per la rimessa in pristino con spese a carico dell'esecutore stesso.

Nel caso di cui all'articolo 120, comma 9, del Codice, l'esecutore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto e la modifica contrattuale è accompagnata da un atto di sottomissione che l'esecutore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso. Nel caso in cui la stazione appaltante disponga variazioni in diminuzione nel limite del quinto dell'importo del contratto, deve comunicarlo all'esecutore tempestivamente e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale: in tal caso nulla spetta all'esecutore a titolo di indennizzo. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario,aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'esecutore ai sensi degli articoli 210 e 212 del Codice.

Le variazioni sono valutate in base ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per cui non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

- desumendoli dai prezzari di cui all'articolo 41, comma 13 del Codice, ove esistenti;
- ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore ed approvati dal RUP.

Qualora dai calcoli effettuati ai sensi del comma 5 risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori i prezzi sono approvati dalla stazione appaltante su proposta del RUP. Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati ed approvati, la stazione appaltante può ingiungere l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

Il direttore dei lavori può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole preventivamente al RUP.

Il direttore dei lavori, entro dieci giorni dalla proposta dell'esecutore redatta in forma di perizia tecnica, corredata anche degli elementi di valutazione economica, di variazioni migliorative di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori, trasmette la stessa al RUP unitamente al proprio parere. Possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto che non comportinoriduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengano inalterate il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. Le varianti migliorative,proposte nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 120 del Codice, non alterano in maniera sostanziale il progetto né le categorie di lavori.

**d. Contestazioni e riserve**

Il direttore dei lavori si attiene alla relativa disciplina prevista dal Committente e riportata nel capitolato d'appalto oltreché alla normativa di settore (Dlgs.vo 36/2023 e smi) ed agli arresti giurisprudenziali.

**e. Sospensione dei lavori**

In caso di sospensione dei lavori ai sensi dell'articolo 121 del Codice, il direttore dei lavori dispone visite periodiche al cantiere durante il periodo di sospensione per accertare le condizioni delle opere e la presenza eventuale della manodopera e dei macchinari, dando le disposizioni necessarie a contenere macchinari e manodopera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e per facilitare la ripresa dei lavori.

Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione, il direttore dei lavori lo comunica al RUP affinché quest'ultimo disponga la ripresa dei lavori e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal RUP, il direttore dei lavori procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori, che deve essere sottoscritto anche dall'esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP. Nel caso in cui l'esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e il RUP non abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, l'esecutore può diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al direttore dei lavori perché provveda alla ripresa: la diffida proposta ai fini sopra indicati è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Il direttore dei lavori è responsabile nei confronti della stazione appaltante di un'eventuale sospensione illegittima dal medesimo ordinata per circostanze non previste dall'articolo 121 del Codice.

**f. Gestione dei sinistri**

Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione dei lavori si verifichino sinistri alle persone o danni alle proprietà, il direttore dei lavori compila una relazione in cui descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose. Tale relazione è trasmessa senza indugio al RUP.

Restano a carico dell'esecutore:

- tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone ed alle cose nell'esecuzione dell'appalto;
- l'onere del ripristino di opere ed il risarcimento di danni ai luoghi, a cose od a terzi determinati da mancata, tardiva od inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

Nel caso di danni causati da forza maggiore l'esecutore ne fa denuncia al direttore dei lavori nei termini stabiliti dal capitolato speciale o, in difetto, entrocinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo. Al fine di determinare l'eventuale indennizzo a cui può avere diritto l'esecutore spetta al direttore dei lavori redigere il verbale alla presenza di quest'ultimo, accertando:

- lo stato delle cose dopo il danno, rapportandolo allo stato precedente;
- le cause dei danni, precisando l'eventuale caso fortuito o di forza maggiore;
- l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa l'ipotesi di erronea esecuzione del progetto da parte dell'appaltatore;
- l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
- l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

**g. Funzioni e compiti al termine dei lavori**

Il direttore dei lavori, a fronte della comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore, elabora tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'esecutore. In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori, anche ai fini dell'applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione. Qualora sia previsto nel bando e nei documenti contrattuali, il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

In sede di collaudo statico il direttore dei lavori:

- fornisce all'organo di collaudo i chiarimenti e le spiegazioni di cui dovesse necessitare e trasmette allo stesso la documentazione relativa all'esecuzione dei lavori;
- assiste i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;
- esamina e approva il programma delle prove di collaudo statico.

Il direttore dei lavori accerta che i documenti tecnici, prove di cantiere o di laboratorio, certificazioni basate sull'analisi del ciclo di vita del prodotto (LCA) relative a materiali, lavorazioni ed apparecchiature impiantistiche rispondano ai requisiti di cui al Piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione.

### 5.1.4 Controllo amministrativo contabile

a. **Attività di controllo amministrativo contabile**

Il direttore dei lavori effettua il controllo della spesa legata all'esecuzione dell'opera o dei lavori, attraverso la compilazione con precisione e tempestività dei documenti contabili, che sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge, con cui si realizza l'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa. A tal fine provvede a classificare ed a misurare le lavorazioni eseguite, nonché a trasferire i

rilievi effettuati sul registro di contabilità e per le conseguenti operazioni di calcolo che consentono di individuare il progredire della spesa. Secondo il principio di costante progressione della contabilità, le predette attività di accertamento dei fatti producenti spesa devono essere eseguite contemporaneamente al loro accadere e, quindi, devono procedere di pari passo con l'esecuzione.

Ferme restando le disposizioni contenute nel decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonché la disciplina dei termini e delle modalità di pagamento dell'esecutore contenuta nella documentazione di garae nel contratto di appalto, il direttore dei lavori provvede all'accertamento ed alla registrazione di tutti i fattiproducenti spesa contemporaneamente al loro accadere, affinché possa sempre:

- rilasciare gli stati d'avanzamento dei lavori entro il termine fissato nella documentazione di gara e nel contratto, ai fini dell'emissione dei certificati per il pagamento degli acconti da parte del RUP;
- controllare lo sviluppo dei lavori ed impartire tempestivamente le debite disposizioni per la relativa esecuzione entro i limiti dei tempi e delle somme autorizzate.

Il direttore dei lavori dovrà rendere il proprio supporto tecnico-specialistico ed assistenza in loco agli Uffici della Stazione Appaltante finanche in fase di rendicontazione della spesa al soggetto erogatore del finanziamento (a titolo esemplificativo e non esaustivo: gestione ed implementazione di eventuali portali telematici messi a disposizioni per la rendicontazione).

**b. Documenti contabili**

I documenti contabili predisposti e tenuti dal direttore dei lavori sono:

- il giornale dei lavori in cui sono annotati per ciascun giorno almeno: 1) l'ordine, il modo e l'attività con cui progrediscono le lavorazioni; 2) la qualifica ed il numero degli operai impiegati; 3) l'attrezzatura tecnica impiegata per l'esecuzione dei lavori; 4) l'elenco delle provviste fornite dall'esecutore, documentate dalle rispettive fatture quietanzate, nonché quant'altro interessi l'andamento tecnico ed economico dei lavori, ivi compresi gli eventuali eventi infortunistici; 5) l'indicazione delle circostanze e degli avvenimenti relativi ai lavori che possano influire sui medesimi,inserendovi le osservazioni meteorologiche e idrometriche, le indicazioni sulla natura dei terreni e quelle particolarità che possono essere utili; 6) le disposizioni di servizio e gli ordini di servizio del RUP e del direttore dei lavori; 7) le relazioni indirizzate al RUP; 8) i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove; 9) le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori; 10) le varianti ritualmente disposte, le modifiche od aggiunte ai prezzi;

- i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste che contengono la misurazione e classificazionedelle lavorazioni effettuate dal direttore dei lavori. Il direttore dei lavori cura che i libretti siano aggiornati ed immediatamente firmati dall'esecutore o dal tecnico dell'esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure. Per le lavorazioni e le somministrazioni che per la loro natura si giustificanomediante fattura, il direttore dei lavori è tenuto ad accertare la loro corrispondenza ai preventivi precedentemente accettati ed allo stato di fatto. In caso di lavori a corpo, le lavorazioni sono annotate su un apposito libretto delle misure su cui, in occasione di ogni stato d'avanzamento e perogni categoria di lavorazione in cui risultano suddivisi, il direttore dei lavori registra la quotapercentuale dell'aliquota relativa alla voce disaggregata della stessa categoria, rilevabile dal contratto, che è stata eseguita. Le progressive quote percentuali delle voci disaggregate eseguite delle varie categorie di lavorazioni sono desunte da valutazioni autonomamente effettuate dal direttore dei lavori, il quale può controllarne l'ordine di grandezza attraverso un riscontro nel computo metrico estimativo da cui le aliquote sono state dedotte. I libretti delle misure possono

altresì contenere le figure quotate delle lavorazioni eseguite, i profili ed i piani quotati raffiguranti lostato delle cose prima e dopo le lavorazioni, oltre alle memorie esplicative al fine di dimostrare chiaramente ed esattamente, nelle sue varie parti, la forma e il modo di esecuzione;

- il registro di contabilità che contiene le trascrizioni delle annotazioni presenti nei libretti delle misure,nonché le domande che l'esecutore ritiene di fare e le motivate deduzioni del direttore dei lavori. L'iscrizione delle partite è effettuata in ordine cronologico. In un'apposita sezione del registro di contabilità è indicata, in occasione di ogni stato di avanzamento, la quantità di ogni lavorazione eseguita con i relativi importi, in modo da consentire una verifica della rispondenza all'ammontare complessivo dell'avanzamento dei lavori. Il registro di contabilità è il documento che riassume ed accentra l'intera contabilizzazione dell'opera, in quanto a ciascuna quantità di lavorazioni eseguite eregistrate nel libretto vengono applicati i corrispondenti prezzi contrattuali, in modo tale da determinare l'avanzamento dei lavori non soltanto sotto il profilo delle quantità eseguite ma anche sotto quello del corrispettivo maturato dall'esecutore. In casi speciali, il direttore dei lavori proponeal RUP che il registro sia diviso per articoli o per serie di lavorazioni, purché le iscrizioni rispettino in ciascun foglio l'ordine cronologico. Il registro è sottoposto all'esecutore per la sua sottoscrizione in occasione di ogni stato di avanzamento;

- lo stato di avanzamento lavori (SAL) che riassume tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto sino ad allora. Tale documento, ricavato dal registro di contabilità,è rilasciato nei termini e nelle modalità indicati nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, ai fini del pagamento di una rata di acconto; a tal fine il documento deve precisare il corrispettivo maturato, gli acconti già corrisposti e, di conseguenza, l'ammontare dell'acconto da corrispondere sulla base della differenza tra le prime due voci. Il direttore dei lavori trasmette immediatamente lo stato di avanzamento al RUP, il quale emette il certificato di pagamento; il RUP,previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore, invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante per l'emissione del mandato di pagamento; ogni certificato di pagamento emesso dal RUP è annotato nel registro di contabilità;

- il conto finale dei lavori, compilato dal direttore dei lavori a seguito della certificazione dell'ultimazione degli stessi e trasmesso al RUP unitamente ad una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando tutta la relativa documentazione. Il conto finale deve essere sottoscritto dall'esecutore. All'atto della firma, l'esecutore non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori e deve confermare le riserve già iscritte negliatti contabili per cui non siano intervenuti la transazione di cui all'articolo 212 del Codice o l'accordobonario di cui all'articolo 210 del Codice. Se l'esecutore non firma il conto finale nel termine assegnato, comunque non superiore a trenta giorni, o se lo sottoscrive senza confermare le domandegià formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Firmato dall'esecutore il conto finale, o scaduto il termine sopra assegnato, il RUP, entro i successivisessanta giorni, redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'esecutore per cui non siano intervenuti la transazione o l'accordo bonario.

Al conto finale di cui al comma 12.1, lettera e) dell'Allegato II.14 del Codice, il direttore dei lavori allega la seguente documentazione: a) il verbale od i verbali di consegna dei lavori; b) gli atti di con-

segna e riconsegna di mezzid'opera, aree o cave di prestito concessi in uso all'esecutore; c) le eventuali perizie di variante, con gli estremidella intervenuta approvazione; d) gli eventuali nuovi prezzi ed i relativi verbali di concordamento, atti di sottomissione ed atti aggiuntivi, con gli estremi di approvazione e di registrazione; e) gli ordini di servizio impartiti; f) la sintesi dell'andamento e dello sviluppo dei lavori con l'indicazione delle eventuali riserve e la menzione delle eventuali transazioni ed accordi bonari intervenuti, nonché una relazione riservata relativa alle riserve dell'esecutore non ancora definite; g) i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, il certificato di ultimazione dei lavori con l'indicazione dei ritardi e delle relative cause; h) gli eventuali sinistri o danni a persone, animali o cose con indicazione delle presumibili cause e delle relative conseguenze; i) i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove; l) le richieste di proroga e le relative determinazioni del RUP, ai sensi dell'articolo 121, comma 8, del Codice; m) gli atti contabili, ossia i libretti delle misure ed il registro di contabilità; n) tutto ciò che può interessare la storia cronologica dell'esecuzione, aggiungendo tutte le notizie tecniche ed economiche che possono agevolare il collaudo.

Il direttore dei lavori conferma o rettifica, previe le opportune verifiche, le dichiarazioni degli incaricati e sottoscrive ogni documento contabile.

Nel caso di appalto comprendente lavori da tenere distinti, come nel caso in cui i lavori facciano capo a fonti diverse di finanziamento, la contabilità comprende tutti i lavori ed è effettuata attraverso distinti documenti contabili, in modo da consentire una gestione separata dei relativi quadri economici. I certificati di pagamento devono essere analogamente distinti, anche se emessi alla stessa data in forza di uno stesso contratto.

**c. Strumenti elettronici di contabilità e contabilità semplificata**

La contabilità dei lavori è effettuata mediante l'utilizzo di strumenti elettronici specifici, che usano piattaforme, anche telematiche, interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie, nel rispetto della disciplina contenuta nell'art.114 e dell'Allegato II.14 del Codice e nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Tali strumenti elettronici devono essere in grado di garantire l'autenticità, la sicurezza dei dati inseriti e la provenienza degli stessi dai soggetti competenti. I programmi informatizzati devono essere preventivamente accettati dal RUP, che ne verifica l'idoneità e la conformità alle prescrizioni di legge.

**d. Revisione dei prezzi**

L'incarico di Direttore dei lavori comprende, tra le attività accessorie e connesse alla fase di esecuzione dell'appalto, **il supporto tecnico alla stazione appaltante per l'applicazione delle clausole di revisione dei prezzi**, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023 e dell'Allegato II.2-bis.
In relazione alla revisione dei prezzi dell'appalto, il Direttore dei lavori è tenuto a svolgere le seguenti attività:
a) monitoraggio dell'andamento dei costi delle lavorazioni eseguite, con riferimento agli indici ufficiali applicabili;
b) verifica del superamento delle soglie di attivazione previste dalla clausola di revisione prezzi del contratto d'appalto;
c) individuazione del periodo di riferimento per il confronto degli indici (periodo base e periodo di aggiornamento);
d) applicazione delle formule e dei criteri di calcolo previsti dall'Allegato II.2-bis al D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;

e) predisposizione del prospetto di calcolo analitico della revisione prezzi, distinto per lavorazioni e stati di avanzamento;
f) redazione di apposita relazione istruttoria, contenente:

- gli indici utilizzati;
- il metodo di calcolo;
- l'importo teorico della revisione in aumento o in diminuzione;

g) trasmissione della documentazione al RUP, ai fini dell'adozione del provvedimento di competenza della stazione appaltante.

Il Direttore dei lavori provvede alle verifiche e alla predisposizione della documentazione relativa alla revisione dei prezzi **in occasione di ciascun stato di avanzamento lavori**, ovvero con la periodicità indicata dal RUP, assicurando il coordinamento con la contabilità dei lavori.

**5.2 CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

Il professionista effettuerà il Collaudo tecnico funzionale e amministrativo delle opere eseguite e redigerà il Certificato di Regolare Esecuzione.

Ai sensi dell'art. 116 comma 7 del Codice, la stazione appaltante, a seguito dell'ultimazione dei lavori, verifica la conformità delle opere realizzate con il certificato di regolare esecuzione emesso dal direttore dei lavori.

Il certificato di regolare esecuzione, emesso dal direttore dei lavori è trasmesso al RESPONSABILE DI PROGETTO che ne prende atto e ne conferma la completezza.
Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre 90 giorni dalla ultimazione dell'esecuzione e contiene i seguenti elementi:
a) gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
b) l'indicazione dell'esecutore;
c) il nominativo del direttore dei lavori;
d) il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni;
e) l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore;
f) la certificazione di regolare esecuzione;
g) tutte le dichiarazioni, documentazioni ecc. allegati come parte integrante

**ART. 6 – ALTRE PRESTAZIONI DIVERSE**
Al Professionista potrà inoltre essere richiesta, qualora il RUP ne ravvisi la necessità, la partecipazione a commissioni, incontri istituzionali e/o eventi pubblici finalizzati ad informare i partecipanti in merito all'andamento dei lavori.

**ART. 7 – TEMPI DI ESPLETAMENTO DELL' INCARICO**

L'incarico di Direttore dei lavori avrà inizio dalla data di affidamento dei lavori alle ditte appaltatrici e terminerà con la redazione del certificato di regolare esecuzione.

La durata dei lavori è individuata in 330 giorni decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Qualora, per effetto di varianti approvate dalla Stazione Appaltante o di proroghe del termine contrattuale dei lavori, la durata dell'appalto risulti superiore ai 330 giorni previsti, l'incarico di Direzione Lavori si intenderà automaticamente prorogato fino alla data di emissione del Certificato

di Regolare Esecuzione.

Il Certificato di Regolare Esecuzione dovrà essere redatto e inviato al RUP per la sua presa d'atto entro 90 giorni dalla data di fine lavori.

**ART. 8 - DETERMINAZIONE DELL'ONORARIO E PAGAMENTI**

Il corrispettivo dell'onorario del professionista è determinato sulla base dell'importo dei lavori.

Valore dei lavori (V) **€ 1.615.045,25**
(diconsi euro un milione seicentoquindicimilaquarantacinque/25)

L'importo a base di gara e soggetto a ribasso per l'espletamento dell'incarico professionale è pari a **€ 72.821,32** come di seguito determinato:

- onorario netto: € 58.436,76
- spese e oneri accessori: € 14.384,56

Sono esclusi i dovuti contributi integrativi e IVA nelle misure di legge.

Il calcolo del suddetto importo, eseguito secondo il D.M. 17/06/2016, come modificato dal D.lgs 36/2023 allegato I.3, è dettagliato nell'allegato prospetto.

Da tale importo sarà dedotto il ribasso offerto in sede di gara, in applicazione del quale sarà determinato l'importo di affidamento del servizio.

Il corrispettivo, per onorari e spese, comprensivo di tutte le prestazioni descritte al precedente articolo 5 e 6 di quelle ad esso riconducibili ammonta a complessivi € 72.821,32, come di seguito dettagliato:

| | |
|---|---|
| - direzione lavori | € 57.018,60 |
| - contabilità dei lavori | € 10.373,08 |
| - redazione del Certificato di regolare esecuzione: | € 5.429,58 |

**Il professionista, valutata la prestazione professionale da rendere all'Amministrazione Comunale, ha offerto il seguente sconto:**

_____% (in cifre) _____ (in lettere)

sull'importo RIBASSABILE di € 72.821,32.

**Il corrispettivo offerto per il presente affidamento è da intendersi fisso, invariabile e senza alcuna possibilità di aumento in ragione delle modifiche che possono subire gli importi delle opere ricadenti nelle classi e categorie di lavoro.**

In caso di **redazione di elaborati relativi a perizie di Variante, che modifichino solo la quantità** dei lavori originariamente previsti e non comportino variazioni progettuali, l'onorario spettante è calcolato in base al D.M. del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016, applicando le prestazioni previste nella fase "Esecuzione dei Lavori" QcI.07 (Variante delle quantità del progetto in corso d'opera). Le relative aliquote saranno applicate sulla somma dei lavori assoluti delle quantità in più o in meno del quadro di raffronto. All'onorario così calcolato sarà applicato lo sconto offerto in sede di affidamento.

In caso di **redazione di elaborati relativi a perizie di Variante, che comportino modifiche al progetto originario** (nuove opere con applicazione di prezzi di progetto e/o di nuovi prezzi), l'onorario spettante è calcolato in base al D.M. del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016, applicando le prestazioni previste nella fase "Esecuzione dei Lavori" QcI.08 (Variante del progetto in corso d'opera). Le relative aliquote saranno corrisposte sull'importo lordo delle nuove opere oggetto della perizia stessa (somme in più) relativo alle prestazioni realmente eseguite dal professionista nella misura della percentuale a detto importo afferente. All'onorario così calcolato sarà applicato lo sconto offerto in sede di affidamento.

In applicazione dell'art. 42 del D.L. n. 66/2014 (Legge n. 89/2014) il Comune di Nerviano ha adottato il Registro Unico delle fatture.

Sulle fatture elettroniche dovrà essere indicato che "l'IVA esposta in fattura deve essere versata dal destinatario all'Erario ai sensi dell'art. 17 ter del DPR n. 633/1972".

**ART. 9 – PAGAMENTI e MODALITÀ' DI CORRESPONSIONE DEI COMPENSI**

Il Professionista si impegna ad espletare l'incarico in conformità alla normativa vigente in materia, effettuando tutti gli adempimenti e formando tutti gli atti di cui alle predette disposizioni.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 16 in caso di inaccettabilità/difetti dei documenti progettuali prodotti e dall'art. 15, e previa presentazione della polizza di cui all'art. 4, i compensi così come stabiliti all'art. 8, saranno corrisposti, in deroga alla vigente legislazione, con le modalità di seguito descritte:

**Quota relativa alla Direzione Lavori e Contabilità dei Lavori:**

- all'emissione di stati di avanzamento lavori (emessi con le previsioni del Capitolato speciale d'Appalto), proporzionalmente all'importo degli stessi

**Quota relative alle verifiche e collaudi**

- dopo il collaudo favorevole dei lavori e l'emissione del certificato di regolare esecuzione previa accettazione del RESPONSABILE DI PROGETTO che ne deve prende atto e confermare la completezza.

I pagamenti saranno effettuati **entro 30 (trenta) giorni** dalla data di ricevimento di regolare fattura elettronica, tramite piattaforma SDI, trasmessa al seguente codice univoco ufficio: **AHM0IQ**, previa verifica della corretta esecuzione delle prestazioni.
In ogni caso, qualora le fatture pervengano anteriormente al citato accertamento, il termine di cui sopra decorrerà solo dopo il completamento del menzionato accertamento.
Il pagamento avverrà previo accertamento della regolarità previdenziale della ditta.
Il termine di pagamento potrà essere sospeso dall'amministrazione qualora difficoltà tecniche, attribuibili alla piattaforma informatica degli enti previdenziali e non attribuibili all'amministrazione medesima, impediscano l'acquisizione del DURC.
I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale su un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, acceso presso banche o Poste Italiane S.p.A. A questo proposito, l'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante entro sette giorni dall'accensione gli estremi identificativi del conto corrente di cui sopra nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.
L'appaltatore deve impegnarsi a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al presente

appalto.
Il codice C.I.G. relativo alla fornitura di cui trattasi, i cui estremi saranno comunicati dalla stazione appaltante, dovrà essere riportato obbligatoriamente in tutte le fatture emesse dal fornitore in relazione al presente appalto. **Il CIG è _____ e il CUP è I33C24007970004**

**ART. 10 - ALTRE CONDIZIONI DISCIPLINANTI L'INCARICO**

L'appalto di che trattasi è a corpo e pertanto l'importo della parcella non subirà modifiche e/o aggiornamenti:

a) in base all'effettivo costo dell'opera realizzata ad eccezione di quanto previsto all'art. 13 ;

b) alla suddivisione delle lavorazioni nelle diverse categorie di progettazione;

c) sulla base delle modifiche richieste dall'Amministrazione Comunale per soddisfare le esigenze della collettività;

Il professionista rinuncia sin da ora a qualsiasi compenso a vacazione o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente disciplinare, a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del disciplinare. Resta inteso che, fatta salva la fattispecie di cui all'art. 15 (Recesso o cessazione dell'incarico), in caso di forzata interruzione dell'incarico per cause non imputabili al professionista l'Amministrazione liquiderà allo stesso il corrispettivo imputabile alle prestazioni effettivamente svolte fino al momento dell'interruzione.

Il professionista si impegna a produrre all'Amministrazione Comunale (già retribuiti con il compenso qui stabilito):

**- tutti gli elaborati e documenti, in formato editabile e in formato.PDF;**

**- documenti di contabilità in formato digitale, in formato editabile e in formato.PDF**

**- il CRE contabilità in formato digitale, in formato editabile e in formato.PDF.**

Ferma restando la proprietà intellettuale di quanto prodotto dal Professionista, l'Amministrazione è autorizzata all'utilizzazione piena ed esclusiva della documentazione, degli elaborati e dei risultati dell'incarico, in riferimento all'oggetto.

**ART. 11 – CAUZIONI PROVVISSORIA E DEFINITIVA**
La cauzione provvisoria non è dovuta.

Ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D.lgs. 36/2023, la stazione appaltante non richiede la prestazione della garanzia definitiva in quanto l'affidamento riguarda servizi di natura professionale e intellettuale, di importo inferiore alla soglia di euro 140.000, per i quali il rischio di inadempimento risulta adeguatamente presidiato dall'obbligo di stipula di idonea polizza di responsabilità civile professionale, nonché dalla qualificazione professionale richiesta all'affidatario.

E' richiesta la presentazione di polizza professionale/polizza assicurativa stipulata dal professionista per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi come indicato all'art. 4.

**ART. 12 - PENALI**
L'eventuale mancato adempimento del rispetto dei termini previsti dalla normativa in materia di sicurezza D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. nonché le norme di cui al D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. e al D.P.R.

n. 207/2010, l'inottemperanza delle richieste di sopralluogo da parte del RUP e/o del D.L. nonché delle prescrizioni di cui all'art. 4, 5 e 7 del presente disciplinare, salvo proroghe che potranno essere concesse dall'Amministrazione per giustificati motivi, comporterà l'applicazione di una **penale pari 1 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo**.
Nel caso in cui il ritardo ecceda i giorni 30 l'Amministrazione, senza obbligo o bisogno di messa in mora, ha la facoltà insindacabile di dichiararsi libera da ogni impegno verso il professionista inadempiente, senza che quest'ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari che per rimborsi spese.

L'applicazione della penale non esclude la responsabilità del professionista incaricato per eventuali maggiori danni subiti dal committente.

**ART. 13 – MISURE DI CONSERVAZIONE DELL'EQUILIBRIO CONTRATTUALE**
Il presente affidamento può essere modificato secondo quanto previsto dall'art. 120 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. "Modifica del contratto in corso di esecuzione", oltre a quanto previsto all'art. 8.

Non sono previste clausole di rinegoziazione; tuttavia, qualora sopravvengano circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata può avanzare senza ritardo, richiesta di rinegoziazione del contratto con le modalità previste dall'art. 9 del D.Lgs 36/2023; la sopravvenienza di dette circostanze non giustifica, di per sé, la sospensione dell'esecuzione del contratto. Qualora la richiesta sia avanzata da parte dell'Appaltatore, il RUP provvede a formulare la proposta di un nuovo accordo, tenendo conto dell'eventuale avvenuto riconoscimento dei maggiori prezzi contrattuali in sede di revisione secondo quanto sotto specificato con riferimento alla "Revisione prezzi", entro un termine non superiore a tre mesi. Le modifiche di cui al presente paragrafo devono essere autorizzate dal committente. Nel caso in cui non si pervenga al nuovo accordo entro un termine ragionevole, la parte svantaggiata può agire in giudizio per ottenere l'adeguamento del contratto all'equilibrio originario, salva la responsabilità per la violazione dell'obbligo di rinegoziazione.

Ai sensi dell'art. 60 del Codice, qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una **variazione in aumento o in diminuzione, della componente delle spese e degli oneri accessori**, superiore al 5% (cinque per cento) dell'importo complessivo della componente, i prezzi sono aggiornati nella misura dell'80% (ottanta per cento) della variazione del valore eccedente la variazione del 5%(cinque per cento) applicata alle prestazioni da eseguire.

La Revisione prezzi si applicherà solo ai contratti di durata, pertanto per il presente contratto solo al servizio di direzione dei lavori.

Al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva indicate al primo capoverso, la revisione dei prezzi si applica anche ai contratti di subappalto e ai subcontratti comunicati alla stazione appaltante.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, si utilizzano gli indici sintetici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie elaborati dall'ISTAT e pubblicati sul relativo portale istituzionale:

| **Codice CPV** | **DESCRIZIONE CPV** | **TABELLA D1 o D2 o D3 nella quale ricade il CPV** | **INDICI ISTAT** | **FREQUENZA** |
|---|---|---|---|---|
| Prima colonna tabella D **ELENCO CPV E TABELLE DI PERTINENZA** | Seconda colonna tabella D **ELENCO CPV E TABELLE DI PERTINENZA** | Terza colonna tabella D ELENCO CPV E TABELLE DI PERTINENZA | Terza colonna della **TABELLA D1**<br><br>Terza e quinta colonna **TABELLA D2 o TABELLA D3** | Indicare la **frequenza del monitoraggio**, che non può superare quella di aggiornamento degli indici revisionali applicati all'appalto (vedi tabelle ISTAT) |
| CPV: 71200000-0<br><br>[ATECO: 71- Attività degli studi di architettura e d'ingegneria, collaudi ed analisi tecniche] | *Servizi architettonici e servizi affini* | D1 | PPS | PPS: semestrale |

All'avverarsi della condizione sopra precisata, si procederà ad aggiornare i prezzi contrattuali dei servizi non ancora contabilizzati, in misura pari all'80% dell'eccedenza rispetto al 5% di aumento, relativamente alle prestazioni da eseguire in maniera prevalente, da assoggettare a ribasso d'asta.

La revisione dei prezzi può essere richiesta dal soggetto aggiudicatario del contratto una sola volta nel corso del rapporto contrattuale a decorrere dall'anno solare successivo a quello in cui ha presentato offerta.

Nell'ipotesi in cui, successivamente all'avvenuto riconoscimento dei maggiori prezzi contrattuali, si dovessero realizzare i presupposti previsti dall'art. 120, c. 8, del Codice per l'operatività del meccanismo di rinegoziazione per la necessità di ricondurre ad equilibrio il rapporto contrattuale, si procederà a conguaglio tenendo conto della maggiorazione già riconosciuta in sede revisionale.

L'istanza di revisione di cui al presente articolo è presentata dall'appaltatore entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione degli indici ISTAT.

Prima della stipula del contratto il RUP e l'appaltatore danno concordemente atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi, anche con riferimento al corrispettivo offerto dall'appaltatore.

Qualora l'appaltatore ritenga che il corrispettivo offerto debba essere integrato per la sopravvenienza delle circostanze menzionate nei paragrafi che precedono, esso iscrive riserva sul verbale di cui al primo periodo, demandando la sua effettiva esplicitazione nei sessanta giorni successivi alla pubblicazione sul sito istituzionale Istat degli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie come previsto dall'art. 60, coma 3, del D.Lgs 36/2023.

La riserva di cui al presente paragrafo non costituisce giustificazione adeguata alla mancata stipulazione del contratto nel termine previsto dal committente né, tantomeno, giustificazione per la mancata esecuzione delle lavorazioni di progetto.

Il Responsabile del Progetto, in riferimento a quanto previsto alle modalità di adeguamento del corrispettivo previste dal presente articolo, fermi restando i termini previsti da ogni fattispecie, conduce apposita istruttoria al fine di individuare i presupposti per l'operatività della clausola revisionale e della rinegoziazione del contratto. L'istruttoria tiene conto delle risultanze determinate dalla Direzione dell'esecuzione.

L'istruttoria potrà essere espletata, in casi di qualificata urgenza che possono compromettere la realizzazione lo svolgimento del servizio o determinare la perdita di finanziamenti, utilizzando Prezzari aggiornati con carattere di ufficialità, rilevazioni Istat, nonché documentazioni eventualmente acquisite direttamente dallo stesso Responsabile del Progetto presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori.

Qualora l'operatore economico abbia iscritto riserve sugli atti dell'appalto, procedendo alla loro esplicazione e quantificazione, sarà comunque possibile addivenire ad accordo bonario ai sensi degli articoli 210 e 2011 del Codice dei contratti. L'istruttoria del Responsabile del progetto attesta il rispetto della presente condizione.

In relazione alle evenienze di cui al presente paragrafo è altresì ammessa transazione ai sensi dell'articolo 212 del Codice dei contratti. L'istruttoria del Responsabile del progetto attesta il rispetto della presente condizione.

**ART. 14 - CONFERIMENTI VERBALI**

Il Professionista, senza ulteriori compensi, dovrà relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a richiesta dell'amministrazione comunale.

Dovrà inoltre fare presente alla stessa amministrazione, evenienze o emergenze che si verifichino nella conduzione delle prestazioni definite dall'incarico, che rendano necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione.

Senza ulteriori compensi è tenuto a partecipare a riunioni collegiali, indette dall'amministrazione comunale, per l'illustrazione dell'esecuzione del servizio, a richiesta dell'Amministrazione comunale, per un numero di riunioni ritenuto congruo.

**ART. 15 - RECESSO O CESSAZIONE DELL'INCARICO**

Il recesso dell'incarico da parte del Professionista comporta la perdita del diritto a qualsiasi compenso per onorario e rimborso spese (eccezion fatta per fasi progettuali già concluse), salvo l'eventuale rivalsa dell'Amministrazione per i danni provocati.

Nel caso che il Professionista non ottemperi alle prescrizioni impartite dall'Amministrazione Comunale, il Responsabile del Procedimento ne informerà l'Amministrazione Comunale, la quale sentito il professionista emetterà e comunicherà la sua decisione.

La decisione dell'Amministrazione Comunale è provvisoriamente esecutiva.

Se il professionista non ottempererà a tale decisione, il Responsabile del Procedimento ne riferirà all'Amministrazione Comunale con le proposte che riterrà del caso.

Sulle proposte del Responsabile, l'Amministrazione Comunale deciderà ed il relativo provvedimento avrà immediatamente esecuzione.

Nel caso che l'Amministrazione Comunale decida la cessazione dell'incarico, spetteranno al professionista gli onorari ed il rimborso spese maturati in proporzione all'avanzamento dell'attività di progettazione o, se i lavori sono avviati, dei lavori, senza altro indennizzo.

Nessun compenso o indennizzo spetterà al professionista incaricato della D.L. nel caso che i lavori per qualsiasi motivo non siano comunque iniziati.

Qualora il Comune rilevi gravi ed ingiustificate inadempienze del progettista alle proprie obbligazioni, potrà dichiarare risolto il contratto.

Oltre ai casi previsti dal D.lg. 36/2023 e ai sensi dell'articolo 1456 C.C. costituiscono clausola risolutiva espressa le seguenti inadempienze contrattuali che dovessero verificarsi durante lo svolgimento delle attività:

- la mancata presentazione della polizza;
- carenze progettuali riscontrate nel progetto esecutivo;
- frode dell'affidatario nello svolgimento delle prestazioni;
- indisponibilità ingiustificata ad eseguire il presente contratto;
- sospensione non giustificata dell'espletamento delle prestazioni oggetto del presente contratto;
- gravi inadempienze negli obblighi di natura contrattuale, previdenziale, assistenziale e assicurativa nei confronti dei collaboratori;
- stato di fallimento, di liquidazione, di cessione di attività o qualsiasi altra causa equivalente, sopravvenuti a carico della Società;
- accertamento da parte del Comune di subappalto o cessione di credito non autorizzati o irregolari;
- nel caso in cui sia intervenuta, nei confronti della Società o del Professionista, l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'art. 3 della L. 1423/1956, ovvero sia intervenuta condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi di Amministrazioni pubbliche, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti interessati alle prestazioni;

Nel caso in cui si sia verificata una delle circostanze predette, il Comune potrà avvalersi della clausola risolutiva espressa mediante comunicazione in forma scritta da inviarsi all'affidatario entro 15 giorni dall'accertamento del verificarsi della condizione. Il mancato esercizio della facoltà nei predetti termini non costituisce comunque in alcun modo rinuncia al diritto risarcitorio, alla formulazione di ogni domanda o eccezione, ivi compresa quella di risoluzione, da parte del Comune.

**ART. 16 – REVOCA DELL'INCARICO PER SCELTA DELL'AMMINISTRAZIONE O PER DIFETTI DI PROGETTAZIONE**

Qualora per la elevatezza della spesa, o per altro suo insindacabile motivo, l'Amministrazione ritenesse non conveniente di dare ulteriore seguito allo sviluppo del progetto esecutivo, essa sarà in facoltà di dichiarare esaurito l'incarico, senza possibilità di opposizione o reclamo da parte del progettista.
In siffatto caso, e sempre che il progetto di fattibilità tecnico economica e/o il progetto esecutivo sia stato giudicato dal Responsabile del procedimento attendibilmente, adeguatamente e regolarmente studiato, al progettista verrà liquidato il compenso previsto per questa fase, a titolo di tacitazione piena e definitiva di ogni prestazione professionale e di ogni spesa ed onere accessorio in corso dal progettista in dipendenza della presente convenzione.
Qualora il progetto di fattibilità tecnico economica e/o il progetto esecutivo venisse invece non accolto (ovvero la verifica effettuata dal RUP o da Soggetti terzi avesse dato esito negativo) per difetto dello studio e per inattendibilità tecnica ed economica, al progettista non sarà dovuto alcun compenso, né avrà l'Amministrazione obbligo di reincaricare il progettista di un nuovo studio in sostituzione di quello non accettato, e l'incarico sarà risolto per grave inadempimento del professionista con le modalità dell'art 15.

**ART. 17 - VIGILANZA UFFICIO TECNICO**

Al Responsabile dell'Area V - Servizio Gestione Lavori Pubblici, Patrimonio e Reti e/ o al responsabile del progetto (se diverso) è demandato il compito di provvedere alla necessaria azione di coordinamento tra il professionista incaricato e l'Amministrazione Comunale.
Gli stessi dovranno verificare che l'incarico assegnato venga svolto secondo le modalità ed i tempi concordati e che le prestazioni di cui al presente disciplinare siano espletate in modo tecnicamente corretto.

**ART. 18 - CONTROVERSIE**

Tutte le controversie che potrebbero sorgere relativamente all'assolvimento della presente convenzione e che non si fossero potute definire in via amministrativa saranno, nel termine di 30 giorni da quello in cui sarà inoltrata formale richiesta da una delle parti, deferite al Foro di Milano.

**ART. 19 – ONERI E SPESE DI CONTRATTO**

Tutte le spese inerenti e conseguenti la sottoscrizione del presente disciplinare d'incarico sono a carico del professionista incaricato.
Il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata redatto in modalità elettronica come previsto dal Regolamento per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture approvato con delivera di Consiglio Comunale n. 109del 28.10.2025.
La presente scrittura privata, non autenticata, avente per oggetto le prestazioni soggette all'IVA e contributi integrativi sarà sottoposta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del DPR 26/04/1986 n. 131.

Il presente disciplinare di incarico – quale documento di contratto - verrà sottoscritto congiuntamente dal Professionista e dall'Amministrazione Comunale.
Il professionista dovrà presentare apposita polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza come previsto all'art. 4.
Il professionista sarà inoltre assoggettato alle disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 in merito alla tracciabilità dei pagamenti negli appalti pubblici.

**ART. 20 - ACCORDO BONARIO**

Si applica l'art 210 del D.lgs.vo 36/2023 e ss.mm.ii.

**ART. 21 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'affidatario si obbliga a rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e successive modifiche.

Ai sensi della Legge n. 136/2010, il numero di **CIG è _____** e l'affidatario dovrà assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della citata Legge, impegnandosi a dare immediata comunicazione all'Ente Committente ed alla competente Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo – della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria e si impegna altresì a comunicare all'Amministrazione comunale di Nerviano gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla presente commessa nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto ed ogni eventuale futura modifica.

**ART. 22 – INFORMATIVA AI SENSI ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 (REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI)**

I dati personali eventualmente forniti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, con finalità di gestione amministrativa ed ottemperanza degli obblighi di legge relativi al procedimento di scelta del contraente a cui il presente capitolato fa riferimento, ai sensi dell'art. 6 par. 1 lett. b) e c) del Regolamento UE 679/2016.

I dati personali trattati sono dati anagrafici, di contatto e tutte le informazioni richieste dalla normativa in tema di contratti pubblici di legali rappresentanti e altri soggetti fisici legati agli appaltatori che partecipano al procedimento.

I dati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli adempimenti di competenza. Gli stessi saranno trattati anche successivamente per le finalità correlate alla gestione del rapporto medesimo. Potranno essere trattati da soggetti pubblici e privati per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l'ente potrà avvalersi in qualità di responsabile del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l'osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.

Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio, pena l'esclusione dal procedimento di scelta del contraente.

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati.

L'interessato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell'interessato, ovvero per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Nerviano, a cui l'interessato potrà rivolgersi per far valere i propri diritti. Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: rpd@comune.nerviano.mi.it

L'interessato ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità.

Il Comune di Nerviano, in qualità di Titolare del Trattamento, garantisce la corretta tutela dei dati personali trattati, nel rispetto dei principi stabiliti dal GDPR 679/2016 e dalla normativa nazionale

vigente.

**ART. 23 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

Il presente disciplinare è senz'altro impegnativo per il professionista, mentre diventerà tale per l'Amministrazione soltanto dopo la prescritta approvazione superiore.

Si intendono esplicitamente rilevate ed approvate le clausole particolarmente impegnative per l'offerente (cd. clausole Vessatorie – ex art. 1341 C.C.).

Si dà atto che il Responsabile Unico del Progetto per conto dell'Amministrazione con compito di coordinamento tra i vari settori al quale il professionista farà riferimento per indirizzo e benestare circa l'espletamento dell'incarico, nonché per il pagamento delle prestazioni, risulta essere: **arch. Francesca Ughi**

Letto, confermato e sottoscritto.

*IL PROFESSIONISTA INCARICATO*
*sottoscritto digitalmente*

*IL RESPONSABILE DELL'AREA V- Servizio Gestione Lavori Pubblici, Patrimonio e Reti*
*Arch. Francesca Ughi*
*sottoscritto digitalmente*